

Legge regionale 02 agosto 2002 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 22/08/2002

**Progetti di sanità transfrontaliera.**

**Art. 1**

*(Finalità)*

**1.** In armonia con i programmi di sviluppo dell'Unione Europea, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e incentiva forme di collaborazione transfrontaliera in materia sanitaria e socio-assistenziale.

**Art. 2**

*(Progetti transfrontalieri)*

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, conformemente alle previsioni di bilancio, delibera entro il 30 giugno, sentita la Commissione consiliare competente, il sostegno finanziario a uno o più progetti di integrazione sanitaria e socio-assistenziale transfrontaliera, sulla base della rilevanza socio-economica e della fattibilità degli stessi.